

In data 15 giugno 2026 ad ore 17.00 e seguenti, presso la sede del Consorzio dei Comuni Trentini, in via Torre Verde n. 23, Trento, su richiesta del Comune di Brentonico di data 26 maggio 2026, si è convocata e si è riunita la COMMISSIONE PER I PROCEDIMENTI REFERENDARI (Art. 16-bis del Codice degli Enti Locali).

Alla seduta sono presenti la Presidente della Commissione per i Procedimenti Referendari, avv. Beatrice Tomasoni, nonché i componenti Prof. Flavio Guella e avv. Filippo Bettini; è altresì presente la dott.ssa Federica Giordani, nella sua qualità di segretario della commissione.

La convocazione ha ad oggetto richiesta di referendum propositivo ai sensi degli artt. 2, 8, 10, 11 e 14 dello Statuto del Comune di Brentonico - Adozione di un "Regolamento comunale per la tutela della salute e dell'ambiente nelle attività agricole".

La Presidente prende la parola per aprire la riunione ed introdurre il tema all'ordine del giorno, dando lettura della richiesta presentata dal Comitato promotore del referendum, del quesito referendario proposto e della relazione illustrativa ad esso allegata.

La Commissione prende visione ed esame dello Statuto del Comune di Brentonico, con particolare attenzione al Capo III e alle norme che disciplinano le modalità di proposizione dei referendum ad iniziativa popolare.

Esamina, inoltre il Regolamento comunale per la partecipazione e la consultazione dei cittadini.

È aperto un confronto in ordine ai temi di legittimità, regolarità e ammissibilità del quesito referendario propositivo.

Dopo ambio dibattito in ordine all'oggetto della convocazione, la Commissione osserva in via preliminare che non risulta agli atti l'autenticazione delle firme prevista dall'articolo 15 del testo unico degli enti locali. Si invita, pertanto, il comitato promotore ad integrare la documentazione a disposizione della Commissione con l'autenticazione delle firme raccolte, secondo l'articolo 15 del testo unico degli enti locali che prevede: *“Le sottoscrizioni previste dal comma 2 devono essere autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e con le modalità indicati all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.”*.

Successivamente, in data 22 giugno 2026 ad ore 8.30 e seguenti, in modalità videoconferenza, si è riunita la COMMISSIONE PER I PROCEDIMENTI REFERENDARI (Art. 16-bis del Codice degli Enti Locali), per proseguire il dibattito.

Alla seduta sono presenti la Presidente della Commissione per i Procedimenti Referendari, avv. Beatrice Tomasoni, nonché i componenti Prof. Flavio Guella e avv. Filippo Bettini; è altresì presente la dott.ssa Federica Giordani, nella sua qualità di segretario della commissione.

La Commissione esprime il seguente parere.

In esito all'esame della documentazione pervenuta, e in applicazione dell'articolo 16 *bis* del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/*Südtirol* in combinato disposto con gli articoli 10, 11 e 14 dello Statuto del Comune di Brentonico, la scrivente Commissione per i procedimenti referendari esprime nei termini che seguono la sua valutazione circa l'ammissibilità del

quesito referendario propositivo avente ad oggetto l'adozione di un "Regolamento comunale per la tutela della salute e dell'ambiente nelle attività agricole".

Preliminarmente, si dà atto che l'istanza è stata assunta al protocollo dell'amministrazione comunale in data 23 maggio 2026 e che il termine perentorio di trenta giorni concesso alla scrivente Commissione per l'espressione del presente parere scadrà il prossimo 22 giugno 2026. Sotto il profilo della legittimazione dell'organo, si rileva che la disciplina provinciale di cui all'art. 16 *bis* del C.E.L. deve ritenersi pienamente entrata a regime, superando le difformi disposizioni interne (regolamentari o statutarie) del Comune di Brentonico relative alla composizione di commissioni locali o comitati di garanti, la cui operatività transitoria è da considerarsi definitivamente esaurita.

Il quesito appare formulato in modo da consentire la consapevole partecipazione dei cittadini elettori chiamati alla consultazione referendaria, utilizzando termini che individuano chiaramente l'oggetto normativo richiesto. Una certa criticità nella formulazione del quesito può essere evidenziata in punto di eterogeneità delle questioni sottese all'introduzione del Regolamento. Il testo proposto si scompone infatti in tre distinte lettere (a, b, c) volte a normare profili tra loro diversificati: dalle distanze di sicurezza rispetto a luoghi sensibili, apiari e corsi d'acqua, alle limitazioni legate alle condizioni orarie e meteorologiche, fino all'obbligo di piantumazione di barriere vegetali permanenti.

In questioni di analoga complessità parrebbe sempre da preferire, ove possibile, la scomposizione dell'iniziativa in più quesiti separati, al fine di consentire al cittadino elettore di meglio articolare le sue preferenze, eventualmente optando per l'approvazione di alcune soltanto delle misure prospettate. Una simile scomposizione, comunque sempre consigliabile per garantire una più piena partecipazione democratica, va tuttavia ad integrare un obbligo per i promotori unicamente ove – per radicale eterogeneità degli oggetti – la proposizione di un unico quesito forzerebbe il cittadino a dover esprimere una preferenza su aggregati di opzioni non logicamente connesse. Il quesito in oggetto non presenta questo genere di eterogeneità radicale. Come congruamente illustrato nella relazione a corredo del quesito, tutte le misure appaiono avvinte da un nesso teleologico e funzionale inscindibile, essendo coordinate e preordinate all'unico fine del contenimento dell'effetto deriva dei prodotti fitosanitari a tutela della salute pubblica e della biodiversità, garantendo così l'unitarietà del precetto normativo sottoposto al voto.

Sotto il profilo del riparto di competenze, si è esaminato il limite di cui all'art. 11, comma 4, lett. h dello Statuto Comunale, il quale esclude dal sindacato popolare le materie in cui il Comune condivide la competenza con altri Enti. La disciplina dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari e la tutela della salute rurale intersecano indubbiamente competenze di matrice statale e provinciale. Ciononostante, l'eventuale accoglimento del quesito non evidenzia problematiche di contrasto con l'ordinamento vigente. L'art. 24, comma 2, della Legge Provinciale n. 21/2015 e l'art. 1, comma 2, del D.P.P. n. 6-59/2017 attribuiscono infatti esplicitamente ai Comuni la specifica facoltà di approvare, con proprio regolamento, misure integrative o aggiuntive rispetto a quelle previste dalla norma provinciale per assicurare un maggiore livello di tutela sul proprio territorio, in ragione delle sue eventuali specificità. L'attuazione dell'indirizzo politico sotteso al quesito referendario pare dunque rientrare pienamente nel perimetro della discrezionalità di cui dispone l'amministrazione comunale, legalmente delegata dalla Provincia.

Tali "specificità territoriali", poste come presupposto di legittimità dalla legge provinciale, risultano dettagliate ed evidenziate nella relazione accompagnatoria attraverso dati oggettivi: la rapida

concentrazione di impianti viticoli a ridosso dei centri abitati, l'elevato valore ecologico del Parco Naturale Locale del Monte Baldo (con candidatura UNESCO in corso) e la fragilità delle risorse idriche manifestatasi durante la crisi siccitosa del 2022. L'obiettivo portata di tali specificità costituirà poi parametro fattuale per vagliare la ragionevolezza delle misure eventualmente dettagliate a livello di regolamento comunale, risultando comunque senz'altro congrue rispetto alla mera valutazione circa l'astratta e formale legittimazione a procedere allo svolgimento della consultazione per cui è richiesto il presente parere.

Del pari, non osta all'ammissibilità il precedente percorso di cittadinanza attiva "Vigneti in alta quota?", atteso che quest'ultimo si è esaurito nell'emanazione di linee di indirizzo urbanistiche destinate alla variante del Piano Regolatore Generale (PRG), lasciando la materia della regolamentazione operativa delle attività agricole non ancora compiutamente e definitivamente disciplinata, in conformità all'art. 10 dello Statuto.

Un'ulteriore e rilevante criticità risiede invece nel potenziale rischio di sconfinamento dell'iniziativa referendaria nella pianificazione urbanistica generale (PRG), materia espressamente sottratta al voto popolare dall'art. 11 dello Statuto e per la quale il Comune ha già avviato un iter di variante parziale. In particolare, l'introduzione di distanze minime e l'obbligo di piantumazione di barriere vegetali "permanenti" entro le fasce di sicurezza (lettera c del quesito) rischiano di configurare surrettiziamente dei vincoli reali e delle limitazioni d'uso del suolo tipiche della zonizzazione urbanistica.

Ritiene la scrivente Commissione che tale sovrapposizione non determini l'inammissibilità radicale del quesito, ma imponga una chiara interpretazione del perimetro del quesito, cui conformare la successiva attività regolamentare del Comune (e di cui dare evidenza alla cittadinanza, per una miglior trasparenza sull'oggetto del quesito). L'azione amministrativa attuativa dell'eventuale volontà popolare potrà infatti esplicarsi esclusivamente tramite prescrizioni operative di "polizia rurale, ecologica e sanitaria" connesse alle sole modalità d'esercizio dell'attività agricola diretta, restando tassativamente esclusa la possibilità di introdurre vincoli paesistici strutturali, inedificabilità urbanistiche o varianti di azzonamento mascherate, le quali rimangono riserva esclusiva del procedimento ordinario del PRG. Il futuro regolamento dovrà inoltre fare salvi i principi generali di certezza del diritto, operando per il futuro senza efficacia retroattiva penalizzante sui diritti quesiti e sulle situazioni colturali legittimamente consolidate prima della sua approvazione.

Un'ulteriore e rilevante complessità risiede nel potenziale impatto che le misure prefigurate dal quesito possono generare su diritti di rango costituzionale primario, quali la libera iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) e la proprietà privata (art. 42 Cost.), i quali operano come necessario contrappeso ai pur preminenti diritti alla salute e all'ambiente invocati dai promotori. L'introduzione di maggiori distanze di sicurezza, di vincoli orari eccessivamente stringenti e dell'obbligo di piantumazione di barriere vegetali permanenti di difficile realizzazione va inevitabilmente a incidere sulle modalità di godimento dei fondi rustici e sulla redditività delle imprese agricole operanti sul territorio comunale.

Sotto questo profilo, l'eventuale recepimento dello stimolo referendario non palesa un'illegittimità originaria del quesito, posto che lo stesso art. 41 della Carta costituzionale subordina l'iniziativa economica al rispetto della salute e dell'ambiente, e che la legislazione provinciale attribuisce al Comune una potestà regolamentare integrativa e di maggior tutela. Tuttavia, l'esercizio di tale potestà

non gode di una discrezionalità assoluta, dovendo arrestarsi di fronte al principio di proporzionalità, di adeguatezza e di minima compressione del diritto privato.

Ritiene pertanto la scrivente Commissione che l'ammissibilità del quesito debba essere strettamente ancorata ad un chiarimento interpretativo rivolto ai futuri redattori del testo regolamentare, di cui dare anche opportuna evidenza – a fini di piena trasparenza – anche alla cittadinanza chiamata a pronunciarsi: le misure integrative e restrittive sull'uso dei prodotti fitosanitari dovranno essere calibrate su criteri scientifici oggettivi e rigorosi, tali da contemperare le esigenze igienico-sanitarie con la salvaguardia del nucleo essenziale del diritto di proprietà e della libertà d'impresa. Resta tassativamente preclusa l'introduzione di distanze o vincoli operativi così esorbitanti da tradursi, nei fatti, in una interdizione dell'attività agricola o in un surrettizio vincolo espropriativo privo di indennizzo, configurandosi altrimenti una manifesta violazione dei limiti generali dell'ordinamento giuridico che inficerebbe la legittimità dell'azione amministrativa successiva.

Per tutte tali ragioni, e riscontrato che il quesito non viola, nei termini sopra precisati, i limiti di materia stabiliti dalle fonti sovraordinate, la scrivente Commissione esprime valutazione favorevole circa l'ammissibilità del quesito proposto, condizionandone gli effetti al rispetto delle precisazioni espresse nel corpo del presente parere.

Letto e sottoscritto,
Trento, 22 giugno 2026

Avv. Beatrice Tomasoni
Presidente della Commissione
(firmato digitalmente)

Prof. Flavio Guella
Componente della Commissione
(firmato digitalmente)

Avv. Filippo Bettini
Componente della Commissione
(firmato digitalmente)

Federica Giordani
Segretario della Commissione
(firmato digitalmente)